

## CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO: interventi per il miglioramento energetico degli impianti elettrici degli edifici scolastici.**

**CUP J14H16000050003 - C.I.G. 7422943657**

**Importo a base di gara: Euro 346.800,00**

### **VERBALE DI GARA**

#### **I SEDUTA**

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.

Non si procederà ad esclusione automatica nel caso in cui il numero le offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il **costo della mano d'opera** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione

Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro (e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale denominato Stima di incidenza della manodopera, approvato ed approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Impianti tecnologici e Gestione Energia n. 33-15878/2017 del 10/07/2017 (All. prog. ED.011) nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

\_\*\_

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di aprile alle **ore 9,05** in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunita la Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971-202523/2003 del 05/08/2003):

- Ing. Matteo TIZZANI - Dirigente del Servizio Viabilità 2 - in qualità di Presidente, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;
- Dott.ssa Domenica VIVENZA – Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni (segretario verbalizzante);
- Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile dell'Ufficio Appalti e

Coordinamento Attività Contrattuale;

- Sig.ra Gabriella Bonafortuna – Dipendente Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni;

Sono altresì presenti quale supporto amministrativo all'attività istruttoria:

- Dott.ssa Donatella Ficozzi; Dott.ssa Giampiera Longoni ; Dott. Claudio Ferrero

### **PREMESSO**

- che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 577-35485/2016 del 30.12.2016 è stato approvato il progetto *definitivo-esecutivo* relativo agli “interventi per il miglioramento energetico degli impianti elettrici degli edifici scolastici”, per un importo complessivo di Euro 451.471,23 di cui Euro 346.800,00 a base di gara;

- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia ing. Luigi Spina, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 (atto di validazione in data 20.12.2016);

- che per l'appalto in oggetto non è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate nella Determinazione del Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia n. 33- 15878/2017 del 10.07.2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale);

- che per il presente appalto è stato redatto il D.U.V.R.I, approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 577 - 35485/2016 del 30.12.2016;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia n. 33- 15878/2017 del 10.07.2017 è stato riapprovato il Capitolato Speciale d'Appalto per tutte le motivazioni indicate nel suddetto atto nonché approvata, la Stima di Incidenza della Manodopera e sono state individuate le modalità di gara stabilendo l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. (cat. "OS30 Prevalente) ;
- con medesima determinazione è stato previsto altresì che la gara sarà tenuta col metodo delle offerte segrete **con il criterio del prezzo** più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale, con **individuazione ed esclusione automatica** delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia;
- che a seguito del collocamento in quiescenza dell'Ing. Luigi Spina, Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia nonché Responsabile Unico del Procedimento, a far data dal 25/11/2017 e quindi, nelle more dell'individuazione del nuovo Responsabile Unico del Procedimento, lo stesso è sostituito dal Direttore dell'Area Lavori Pubblici, come previsto dal vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana;
- che il bando di gara contenente le modalità di effettuazione della gara, nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, è stato pubblicato in data

22.03.2018 all'Albo Pretorio on line pagina web  
<http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml>;

- che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti termini:

avviso di gara pubblicato su:

- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 22.03.2018;

- apposito sito internet dell'Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in data 22.03.2018;

- apposito sito informatico della Città Metropolitana di Torino in data 22.03.2018;

- Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino dal 22.03.2018 al 23.04.2018;

- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 22.03.2018 al 23.04.2018;

- che i referti di avvenuta pubblicità nei termini sopra indicati sono depositati agli atti della Città metropolitana;

- che è stato individuato il C.I.G. 7422943657 e che è stato ordinato il versamento di Euro 225,00 in data 19.03.2018 quale contributo all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP);

- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 23.04.2018;

- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa);

- che in data odierna, ore 09,00, si procederà allo svolgimento dell'attività

istruttoria ed ammissione dei concorrenti alla gara;

- che l'avviso di gara prevede altresì che, qualora in esito alla definizione delle operazioni di ammissione si intendesse necessaria una ulteriore seduta pubblica, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in data 09.05.2018 ore 9,00 per comunicare l'esito delle eventuali integrazioni e regolarizzazioni della documentazione di gara resesi necessarie ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

### **QUANTO SOPRA PREMESSO**

Si prende preliminarmente atto che hanno fatto pervenire offerta le 173 imprese indicate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Si dà atto che tutte le predette offerte sono pervenute nel termine previsto del 23.04.2018 ore 12,00 e vengono pertanto ammesse alla .

Si dà altresì atto che, per problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verifica negli elenchi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riguardante imprese sanzionate a vario titolo. Pertanto la Commissione rinvia a successive verifiche da parte dell'Ufficio Appalti per il riscontro su eventuali segnalazioni rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente gara che verranno comunicate nella seconda seduta.

Si prosegue quindi ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.

Si procede a far constare che i fogli su cui sono stampati i cinque metodi A), B), C), D) ed E) articolato in E1), E2), E3), E4) vengono inseriti nell'urna uno alla volta dopo averli palesati e ripiegati più volte su se stessi, in modo

da non rendere visibili le lettere dall'esterno.

Concluse le operazioni di inserimento, si provvede a rimescolare il contenuto dell'urna.

Successivamente viene invitata una persona tra il pubblico ad effettuare l'estrazione.

Viene individuata la Sig.ra Silvana Chiarazzo, dipendente della Città metropolitana di Torino, identificata per conoscenza personale.

Viene estratto il metodo cui all'art. 97 comma 2 lettera D per la definizione della soglia di anomalia.

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi, che si presentano tutti chiusi e sigillati come previsto dal bando di gara e all'esame, per ogni concorrente, della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità alla gara, risultando quanto segue:

- tutti i plichi contengono l'offerta economica in busta sigillata e la documentazione richiesta ai punti "A" e "B" del bando di gara risulta essere, **per tutti i concorrenti, idonea ai fini dell'ammissibilità alla stessa, ad eccezione** di quella prodotta dagli operatori economici seguenti:

- **A.T.I. CEM SNC DI PUDDIGHINU & MURGIA (C.F. 00870250917)/PINNA COSTRUZIONI SRL DI ANTONIO PINNA & FIGLI (C.F. 01377410913) - C.SO VITT. EMANUELE N.57 - 08025 OLIENA (NU) poiché le imprese raggruppate non risultano in possesso di qualificazione idonea** per la partecipazione alla gara in oggetto individuata dal bando di gara nella **cat. OS30 class II** (lavorazione speciale ex art. 2 D.M. 10.11.2016 n. 248) **per Euro 346.800,00.**

L'impresa capogruppo CEM snc Costruzioni Elettromeccaniche di

Puddighinu & Murgia risulta infatti in possesso di attestazione SOA in cat. OS30 classifica I mentre la mandante Pinna Costruzioni srl di Antonio Pinna & Figli risulta in possesso di attestazione SOA ma tra le categorie per le quali è qualificata non è presente né la categoria OS30 né la cat. OG11 che il D.M. 10.11.2016 n. 248 dichiara fungibile con la OS30.

Pertanto l'operatore economico **A.T.I. CEM SNC DI PUDDIGHINU & MURGIA (C.F. 00870250917)/PINNA COSTRUZIONI SRL DI ANTONIO PINNA & FIGLI (C.F. 01377410913) - C.SO VITT. EMANUELE N.57 - 08025 OLIENA (NU)** viene escluso dalla gara.

**- BARATTA SRL IMPIANTI ELETTRICI E SERVIZI - VIA VOISON N.15 – 11100 AOSTA - C.F. 01071160079** è ammesso con riserva poiché alla cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta, sottoscritta da codesto operatore economico e dal fideiussore, non risulta allegato il documento di identità del fideiussore sottoscrittore come previsto dal bando di gara che espressamente dispone: *“Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale.”*

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale, in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla polizza fideiussoria all'effettiva identità di un sottoscrittore in possesso degli idonei poteri di rappresentanza dell'istituto di assicurazione garante.

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso*

la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **EFFECI TECNOIMPIANTI S.R.L. - VIALE DEL LAVORO - 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - C.F. 02069480164** è ammesso con riserva poichè alla cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta, sottoscritta da codesto operatore economico e dal fideiussore, non risulta allegato il documento di identità del fideiussore sottoscrittore come previsto dal bando di gara che espressamente dispone: *“Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale.”*

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale , in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla polizza fideiussoria all'effettiva identità di un sottoscrittore in possesso degli idonei poteri di rappresentanza dell'istituto di assicurazione garante.

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* **e di disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

**- ELETTRIDRAULICA SILVI S.R.L. - VIA STATALE NORD N.8/B - 64028SILVI MARINA (TE) - C.F. 01906340672 è ammesso con riserva** poiché **non ha reso la dichiarazione** di cui al punto 14.1) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione , una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 14.1) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 14.1) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare **alternativamente e con unica opzione** *“a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i .; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara*

*l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:  
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi);”.*

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e **di disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

**- EUROTEC SCARL - VIA CLODOVEO CORDONI N.16/C - 12038 SAVIGLIANO (CN) - C.F. 02542350042 è ammesso con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell' allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti codesto operatore economico non ha dichiarato l'intenzione di subappaltare (ha sbarrato l'area preposta); nell'allegato A2)

invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara di voler ricorrere al subappalto dei lavori di OS30 nei limiti di legge.

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. “e*  
**di disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

**- GIUSTO BERTELLO - VIA DON ROAGNA N.4 - 12062 RORETO DI CHERASCO (CN) - C.F. BRTGST55P14C5990 è ammesso con riserva** poichè alla cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta, sottoscritta da codesto operatore economico e dal fideiussore, non risulta

allegato il documento di identità del fideiussore sottoscrittore come previsto dal bando di gara che espressamente dispone: ***“Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale.”***

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale, in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla polizza fideiussoria all’effettiva identità di un sottoscrittore in possesso degli idonei poteri di rappresentanza dell’istituto di assicurazione garante.

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* **e di disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **I.TE.CO. S.R.L. - VIA G. CARDUCCI N.2/6 - 70131 BARI CARBONARA (BA) - C.F. 05761720720** è ammesso con riserva poichè alla cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta, sottoscritta da codesto operatore economico e dal fideiussore, non risulta allegato il documento di identità del fideiussore sottoscrittore come previsto dal bando di gara che espressamente dispone: *“Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale.”*

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale, in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla polizza fideiussoria all'effettiva identità di un sottoscrittore in possesso degli idonei poteri di rappresentanza dell'istituto di assicurazione garante.

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* **e di disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire

successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

**- ICG COSTRUZIONI SRL - VIA MURILLO DI PETTI N.8 PALAZZO GE.CA - 80024 CARDITO (NA) - C.F. 03394741213 è ammesso con riserva** poiché risulta aver prodotto a corredo dell'offerta la cauzione provvisoria n. 033928 rilasciata dalla ABC Asigurari Reasigurari S.A. di importo inadeguato pari ad euro 815,18.

Infatti anche tenendo conto della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9001: 2008 di cui l'impresa risulta validamente in possesso e che gli dà titolo alla riduzione del 50% contemplata dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si arriverebbe ad un importo di euro 3.468,00 (1% dell'importo a base di gara).

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* **e di disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire

successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

**- INTEC SERVICE S.R.L. - C.DA ILLICI SAN NICOLA (ZONA PIP) SNC – 83030 VENTICANO (AV) - C.F. 02820290647** è ammesso con riserva poichè alla cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta, sottoscritta da codesto operatore economico e dal fideiussore, non risulta allegato il documento di identità del fideiussore sottoscrittore come previsto dal bando di gara che espressamente dispone: *“Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale.”*

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale, in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla polizza fideiussoria all'effettiva identità di un sottoscrittore in possesso degli idonei poteri di rappresentanza dell'istituto di assicurazione garante.

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o*

*regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva* onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

**- LIMINA SOCIETA' COOPERATIVA - CONTRADA VESCOVADO N. 2 – 89037 ARDORE MARINA (RC) - C.F. 01551570805** è ammesso **con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell’ allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti l’operatore economico dichiara di voler subappaltare le lavorazioni in appalto nei limiti di legge; nell’allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara di non voler ricorrere al subappalto.

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale inquanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell’operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica,*

la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. “**e di disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **P.M. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. - VIA VELLA SNC - 66100 CHIETI - C.F. 02047620691** è ammesso con riserva poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 14.1) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione , una delle due opzioni ivi previste

Il punto 14.1) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 14.1) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare **alternativamente e con unica opzione** “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i. ; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:  
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi);”.

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso

*la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un'ammissione con riserva* onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

**- PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. - VIA A. VOLTA N.24/B-C-D - 76123 ANDRIA (BT) - C.F. 05791980724** è ammesso con **riserva** poiché risulta non aver prodotto nel plico offerta, la garanzia provvisoria prevista dalla'art 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. esplicitamente richiamata dal capo “B” del bando di gara.

In considerazione del fatto che detto operatore economico nel D.G.U.E. ha dichiarato, barrando la casella predisposta, *“di essere una microimpresa/piccola o media impresa”* per il caso di specie trova applicazione la norma di favore di cui all'art. 93 comma 8 ultima parte del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto non risulta applicabile la causa di esclusione di cui alla stessa norma nella sua prima parte.

La carenza della garanzia provvisoria costituisce tuttavia una **irregolarità essenziale**.

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* e **di disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

**- SOLETO S.P.A. - VIA DON MINZONI N.1 - 20158 MILANO - C.F. 10640540158** è **ammesso con riserva** poichè alla cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta, sottoscritta da codesto operatore economico e dal fideiussore, non risulta allegato il documento di identità del fideiussore sottoscrittore come previsto dal bando di gara che espressamente dispone: *“Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale.”*

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale, in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla polizza fideiussoria all'effettiva

identità di un sottoscrittore in possesso degli idonei poteri di rappresentanza dell'istituto di assicurazione garante.

**La Commissione di gara ritiene** di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* **e di disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **SPROVIERI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE S.S. 106 BIS-CORIGLIANO CALABRO (CS) - C.F. 00172800781** è **ammesso con riserva** poiché ha prodotto a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria d'importo pari ad euro 2.775,00 e cioè pari all'0,8% della base di gara mentre dalla documentazione prodotta risulta che una delle certificazioni ed esattamente la ISO 14001:2009, che dà diritto ad una riduzione ulteriore del 20% è scaduta il 28.01.2018.

L'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone infatti “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 50 per cento** per

gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo ,per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.”

**La Commissione ritiene** di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. “ e*  
**di disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

Si rinvia alla seduta pubblica del 09.05.2018, ore 9,00 per le comunicazioni circa l'esito delle integrazioni o regolarizzazioni di gara che verranno richieste ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. agli operatori economici ammessi con riserva e per la successiva apertura delle offerte economiche.

Si dà atto che:

- l'operatore economico CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA abbreviabile CFC SOC.COOP. - VIA PANSA N. 55/I - 42124 REGGIO EMILIA - C.F. 00447840356 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico La Consorziata Sieci s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO ELETTRICISTI DI TORINO E PROVINCIA - S.C. SIGLABILE C.E.T.P. - VIA NINO OXILIA N.15 - 10155 TORINO (TO) - C.F.01977460011 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Oscar Romiti s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - VIALE EUROPA N.137 - 95041 CALTAGIRONE (CT) - C.F. 04908490875 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Impresa Edile di Mangano Silvestro;

La Commissione di gara sigilla le offerte in un plico e lo consegna alla Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni per la custodia e la medesima comunica che lo inserirà in armadio blindato, ubicato presso l'ufficio dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni in corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui ci sarà la seduta pubblica di comunicazione dell'esito delle ammissioni con riserva.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 14,30.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

Firmato in originale